

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 2022

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti. (22A04256)

(GU n.172 del 25-7-2022)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290 del medesimo art. 1;

Visto l'art. 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che dispone che il decreto di cui all'art. 1, comma 290, della predetta legge n. 244 del 2007, può:

essere adottato anche con cadenza diversa da quella prevista dall'art. 1, comma 291, della medesima legge n. 244 del 2007 per rideterminare le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, ai gas di petrolio liquefatti e al gas naturale usati come carburanti, ferme restando le condizioni di cui al medesimo comma 291;

contenere disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del predetto testo unico delle accise e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b),

del medesimo art. 25, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'art. 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, dispone la riduzione della relativa aliquota di accisa;

prevedere anche l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale usato per autotrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica 24 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 154 del 4 luglio 2022, con il quale sono state rideterminate, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio usato come carburante, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e sul gas naturale usato per autotrazione nonché l'aliquota IVA applicabile al gas naturale usato per autotrazione;

Considerato che l'aliquota ridotta sul gasolio commerciale, di cui al numero 4-bis della tabella A del predetto testo unico delle accise, è stabilita nella misura di 403,22 euro per mille litri;

Considerato inoltre che, con riferimento al periodo dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo al medesimo, in particolare, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti precedentemente attribuiti al Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1. A decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il 1° settembre

2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'art. 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 21 agosto 2022.

Art. 2

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 672,92 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2022

Il Ministro dell'economia
e della finanze
Franco

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1196